

10/180

4036. ²⁴/₁₀

270/16

UMBERTO I

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Vista la domanda del Comune di Vercelli, Provincia di Novara, perché sia approvato per causa di pubblica utilità il piano regolatore d'ampliamento di quella Città, adottato dal Consiglio Comunale nelle sedute del 20 e 23 dicembre 1879, quale risulta dalle due tavole di disegni in data 15 Novembre 1879 firmate Ora Louarnie Luca, componenti la Commissione tecnica Municipale;



Ritenuto che il detto piano fu depositato per tempo prescritto dalla Legge nell'Ufficio Comunale coi documenti relativi, e da apposito certificato risulta che non furono fatte opposizioni;

Ritenuto che essendosi fra altre cose richiesto al Comune di Vercelli di stabilire le opere che intendeva eseguire a suo carico e la spesa relativa, nonché i mezzi per sopprimerli, la Giunta Municipale rispose assumendosi di dimostrare che il piano di ampliamento approvato dal Consiglio risponde al progetto di massima richiesto nel procedimento di espropriazione per causa di pubblica utilità, che i mezzi onde far fronte alle spese sono indicati nella

[Handwritten mark]

[Handwritten initials]

la liberazione che autorizza la Giunta a trattare e concludere coi vari interessati la cessione e le permutazioni necessarie dalla approvazione del nuovo piano, e sembra oppugnare che ai proprietari compete il diritto di fabbricare essi stessi i loro stabili conformemente al piano di ampliamento o di vendere i terreni;

Che il concetto della predetta Giunta di ritenere il progettato piano di ampliamento approvato dal Comune come piano di massima a termini delle disposizioni che regolano la espropriazione per causa di pubblica utilità non è ammissibile se non in quanto si riferisca alle opere che a proprie spese il Comune si propone di eseguire al fine di agevolarne l'esecuzione o che per l'attuazione del piano debbono stare a carico del Comune stesso, ma non mai al piano di ampliamento come norma da osservarsi nella edificazione di nuovi edifici a fine di provvedere alla salubrità dell'abitato e alla più sicura comoda e decorosa sua disposizione, poiché queste norme e le condizioni che si fosse creduto d'imporre ai proprietari per regolare l'esercizio del diritto che compete loro di far nuove costruzioni o riedificare le esistenti uniformandosi alle norme tracciate nel piano avrebbero dovuto essere proposte col progetto ed esaminate ed approvate dal Consiglio Comunale;

Che la pubblicazione delle tavole di disegno del piano e l'approvazione del Consiglio Comunale basata sulle tavole stesse importa che il solo obbligo imposto ai proprietari è di edificare o riedificare nei limiti delle aree destinate nel progetto alla edificazione a tutti gli effetti degli articoli 17. 18. 87 e 93 della Legge;

Che la facoltà data alla Giunta di trattare e concludere coi vari interessati la cessione o le permutazioni rese necessarie dall'approvazione del nuovo piano di ampliamento non può tener luogo, come riterrebbe la Giunta Comunale, dell'indicazione dei mezzi coi quali il Comune intende far fronte all'esecuzione delle opere, perché in effetto sarebbe intempestivo occuparsi di questi mezzi dal momento che ai termini degli art. 92 e 93 della Legge, ove le trattative non abbiano effetto, si farà luogo alle espropriazioni delle proprietà osservando le prescrizioni di legge per le espropriazioni;

Considerando dopo tutto ciò che ha necessità attuale di estendere l'abitato della Città di Vercelli vuolsi ritenere dimostrata dal fatto che senza le nuove costruzioni all'esterno non si può provvedere alla sistemazione e ricostruzione dell'abitato interno per la quale il Comune ha già ordinato apposito stanziamento;

Che salvo il disposto degli art. 91 e 94 della Legge sulle espropriazioni i proprietari di terreni compresi nelle aree destinate alla edificazione mantengono la libera disponibilità dei loro beni, e volendo edificare o rifabbricare non hanno altro obbligo che tenersi nei limiti delle aree fabbricabili;

Che la pubblicazione delle tavole del piano di ampliamento, anche senza corredo di relazione speciale, ha soddisfatto al disposto degli Art. 17. 18. 87. e 93 della legge stessa;

Visto il voto del Consiglio Superiore dei Lavori;

Pubblici in data 23 luglio 1880 N° 1338;

Vista la legge 25 giugno 1865 N° 2359;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario
di Stato per i Lavori Pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo

È approvato per causa di pubblica utilità e
con le promesse avvertenze il piano d'ampliamento della
Città di Vercelli approvato dal Consiglio Comunale
nelle tornate del 20 e 23 dicembre 1879, quale risulta
dalle due tavole di disegni in data 15 Novembre 1879
firmate Ora Locarni e Luca, viste pel Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici dal Segretario Ing. Capo il 23 luglio 1880,
e limitatamente alla fabbricazione esterna nelle diverse zone
perimetrali che dipartendosi dalla strada Comunale tenden-
te a Gattinara comprendono Porta Corino, Porta Casale,
Porta Milano, e si estendono fino a Piazza Castello, viste
le medesime tavole d'ordine Nostro dal predetto Ministro.

È assegnato il termine di anni venticinque,
a decorrere da oggi, per l'esecuzione del piano medesimo.

Il predetto Nostro Ministro è incaricato
della esecuzione del presente Decreto.

Dato a Monza addì 12 Ottobre 1880. 9

Reg. alla Corte dei conti

Addì 29 Ottobre 1880.

Reg. 92 Scritti Somm. n° 17.184



Allo ...